



Atto di deliberazione n° 686 del 23 DICEMBRE 2011

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

DEROGA ALLA LEGGE 66/2003 E S.M.I. IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO

ORARIO DI LAVORO A TUTTO IL 31.12.2012

Considerato che, a seguito della sottoscrizione del CCNL Comparto Sanità del 10 aprile 2008, la materia della regolamentazione della turnistica in deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs.vo 66/2003 e s.m.i. è stata devoluta alla contrattazione integrativa aziendale.

Considerata la proposta presentata dall'Amministrazione in deroga al D.Lgs.vo 66/2003 e s.m.i.

Considerato che la "deroga" deve essere ritenuta strumento utile al miglioramento del clima Aziendale mentre l'obiettivo da perseguire è in ogni caso la corretta applicazione di quanto previsto dalla normativa di cui sopra.

Acquisita la volontà di una parte dei lavoratori di derogare all'articolo 7, della Legge 66/2003 e s.m.i.

Considerato che la situazione organizzativa tutt'ora appare complessa a causa della non congruità della dotazione organica che determina problemi per la fruizione delle ferie dei permessi.

Premesso:

- che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico art. 26 del CCNL del 07.04.99;
- che il limite dell'orario di lavoro è fissato in 44 ore settimanali comprese le ore di straordinario art. 26 del 07.04.99;
- che l' art. 26 del CCNL 07.04.99 comma 3 lett. C) prevede l'orario di lavoro articolato laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza di personale nell'arco delle 12 o delle 24 ore.

Le parti concordano quanto segue:

- il riposo giornaliero previsto dall' art. 7 del D.Lgs.vo 66/2003 e s.m.i. viene derogato consentendo l'introduzione di turni programmati che prevedano un riposo tra un turno di lavoro e l'altro inferiore alle 11 ore previste fino al limite di 8 ore di riposo;
- il riposo settimanale, che può non coincidere con la domenica, deve essere di non meno di 35 ore consecutive;
- l'adesione alla deroga dell'art. 7 del D.Lgs.vo 66/2003 e s.m.i. dovrà essere espressa in forma individuale a tutela del personale che non intenda aderire all'accordo in deroga;
- qualora l'adesione, ovvero la non adesione, alla deroga espressa da un dipendente comporti l'insorgenza di problematiche nella gestione dei turni di servizio dovrà essere concordata con il lavoratore soluzione alternativa senza che vi sia imposizione di un trasferimento ad altra Unità operativa;
- l'Amministrazione richiederà, tramite i coordinatori delle U.O., la disponibilità dei singoli operatori a partecipare alla turnistica in deroga;
- l'Amministrazione comunicherà alla RSU e alle OO.SS. le Unità Operative partecipanti e la tipologia di turno adottata;


- j) l'Amministrazione provvederà a fornire, al fine di valutare per ogni Unità Operativa partecipante i risultati dell' accordo in deroga, i report contenenti le informazioni necessarie; tali report dovranno essere trasmessi entro il mese di giugno 2012 per una prima verifica in itinere;
- k) l'eventuale straordinario prodotto dovrà essere recuperato o pagato a discrezione del dipendente entro e non oltre i due mesi successivi.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente ipotesi di accordo diverrà definitiva senza obbligo di nuova sottoscrizione solo a seguito di acquisizione del positivo parere del Collegio Sindacale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Omegna, 07.12.11

Il Commissario



Le OO.SS.

La R.S.U. Aziendale

CGIL F.P. _____

CISL F.P. _____

UIL F.P. _____

F.S.I. _____

F.I.A.L.S. _____

NURSING UP _____

in CISL F.P. Rossetto Loris prende atto e sottoscrive solo fino al 28.02.2012 *Handwritten signature*

RSU mi associa alle prodezze sopra espresse (29/02/12)

Handwritten signatures: Malgi, Silvio B. B. B., and another signature.